Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(181)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 19 luglio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1971 registro n. 38 Difesa, foglio n. 364

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare *alla memoria* per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

LONGON Manlio, nato il 20 dicembre 1911 a Padova. — Dirigente d'industria dalle superiori doti di mente, di cuore e di carattere, subito dopo l'armistizio, in situazione ambientale particolarmente difficile, organizzò e, per oltre 15 mesi, condusse la Resistenza del bolzanese fra quanti, senza distinzione di gruppo etnico, anelavano nell'ambito della Patria comune, libera e indipendente, a illuminate istituzioni di vita pubblica, per una democratica convivenza civile delle genti di confine. Capo del CLN locale, con gravissimo rischio personale ne costituì le forze partigiane e concorse ad alimentare di uomini e mezzi le formazioni combattenti delle zone limitrofe; oltre il dovere

e per virtù di esempio, partecipò coraggiosamente alla guerriglia; soccorse internati, favorì evasioni dai campi nazisti. Arrestato su vile delazione, con fede di apostolo antepose allo struggente richiamo degli affetti familiari l'appello del patrio ideale: irriducibile a intimidazioni e allettamenti, inflessibile alle torture, dopo 15 giorni di martirio soggiacque, in morte oscura e gloriosa, alla brutalità del nemico, vinto nella fragilità della carne, vittorioso nella radiosa nobilità dello spirito. — Bolzano, 9 settembre 1943 - 1° gennaio 1945.

MEDAGLIE D'ARGENTO

CARZINO Alfredo, nato l'11 ottobre 1899 a San Pier d'Arena (Genova). — Fervente patriota entrava tra i primi nella Resistenza e, benchè anziano di età e malfermo in salute, raggiungeva i partigiani sui monti distinguendosi in varie azioni di guerra per coraggio e valore. Rimasto accerchiato nel corso di un duro rastrellamento nemico, tentava arditamente con pochi altri una disperata sortita con l'intento di rompere lo accerchiamento nemico ed aprire un varco ai commilitoni. Nella generosa azione, colpito mortalmente, cadeva per la libertà della Patria. — Favale di Malvaro (Liguria), 23 dicembre 1944.

RAGAZZINI Sergio, nato il 3 ottobre 1925 ad Imola. — Giovanissimo patriota entrava subito dopo l'armistizio nella Resistenza organizzando efficienti formazioni partigiane e partecipando a rischiose azioni distinguendosi per coraggio e capacità personale. Catturato e torturato nulla svelava che potesse danneggiare l'organizzazione partigiana. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Imola (Emilia Romagna), agosto 1944 - 10 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

CERATO Secondo Pietro, nato il 2 ottobre 1921 a Boves (Cuneo). — Audace e capace partigiano, partecipava, sempre distinguendosi, a numerose, rischiose azioni. Trovatosi circondato dal nemico durante un duro combattimento, reagiva vigorosamente infliggendo all'avversario sensibili perdite. Esaurite le munizioni e stremato di forze, veniva catturato e sottoposto ad inumane sevizie. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Mellana (Boves - Cuneo), 11 novembre 1944.

MAIOCCO Giuseppe Antonio, nato il 4 gennaio 1920 a Scurzolengo (Asti). — Entrava all'armistizio nelle locali formazioni partigiane distinguendosi in varie azioni per capacità e coraggio. Durante un duro combattimento contro forze nemiche preponderanti, si batteva con audace fermezza con la sua mitragliatrice. Ferito più volte ed inceppatasi l'arma non desisteva dalla impari lotta finchè, colpito mortalmente, cadeva da prode, inneggiando alla libertà della Patria. — San Desiderio (Scurzolengo), 29 agosto 1944.

PESCARINI Gian Carlo, nato il 18 maggio 1925 a Torino. — Giovanissimo e fervente patriota sebbene esonerato dagli obblighi di leva fuggiva da casa per raggiungere le formazioni partigiane. In numerose azioni si distingueva quale combattente ardito e generoso. Assuntosi volontariamente il compito di minare e rilevare topograficamente un'ampia fascia di terreno in zona occupata, veniva coinvolto nell'esplosione di una mina rimanendo gravemente ferito. Negli ultimi istanti di vita, sopportando stoicamente il dolore per le ferite, manteneva un eroico contegno consapevole di immolarsi per la libertà della Patria. — Monterosso Grana (Cuneo), 15 agosto 1944.

PINARDI Francesco, nato il 14 maggio 1923 a Torino. — Giovane ed ardito patriota, si distingueva nella organizzazione di gruppi giovanili partigiani e nella distribuzione ed affissione della stampa clandestina. Organizzava e dirigeva con pieno successo numerose azioni intese a rifornire di armi le forze partigiane. Catturato mentre coraggiosamente riaffermava la propria fede patriottica veniva barbaramente trucidato. — Torino, 14 febbraio 1945.

CROCI

PRETE Sergio, nato il 24 aprile 1925 ad Agliano (Asti). — Valoroso partigiano, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo in numerosi combattimenti. Nel corso di un'azione, caduto in un'imboscata e ferito da una raffica avversaria, continuava a sparare fino all'esaurimento delle munizioni finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Castello di Annone (Asti), 17 marzo 1945.

QUAGLIA Giuseppe, nato il 30 marzo 1926 a Nizza Monferrato (Asti). — Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie si batteva con coraggio e sprezzo del pericolo contribuendo ad infliggere al nemico serie perdite. Colpito da una raffica d'arma automatica, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Zona di Perletto (Cuneo), 13 dicembre 1944.

SARTOR Giacomo, nato il 13 marzo 1923 a Belluno. — Patriota deciso e animato da alti sentimenti durante un'azione contro preponderante avversario veniva catturato. Costretto dal nemico a far da guida a un loro reparto in azione di rastrellamento, lo dirottava con abilità e freddo coraggio in zona non frequentata da partigiani. L'avversario, scoperto l'inganno, lo passava per le armi. — Pian Formosa (Belluno), 21 febbraio 1945.

(10381)

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 gennaio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1971
registro n. 39 Difesa, foglio n. 85

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FRANCHETTI Romano, nato il 10 settembre 1925 a Fivizzano (Massa Carrara). — Giovane, fervente patriota, entrato nelle locali formazioni partigiane partecipava a numerose ardite azioni sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Comandato con una pattuglia partigiana a protezione di un posto di blocco stradale, affrontava da solo con nutrito lancio di bombe a mano, due automezzi nemici che tentavano di forzare il blocco, riuscendo ad incendiarli ed a catturare gli occupanti ed il carico di armi trasportato. — Toscana, 15 giugno 1944 - 10 dicembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

DALMAZZO Faustino Simone, nato il 29 novembre 1919 a Centallo (Cuneo). — Ufficiale degli alpini, entrava tra i primi nel movimento clandestino per la liberazione, mettendo a disposizione le sue doti di valoroso combattente e di capace organizzatore, nonchè la sua abitazione sia come deposito di armi e materiali, sia come centro di collegamento. Allo scopo di liberare un gruppo di prigionieri, organizzava e dirigeva lo attacco ad un treno avversario riuscendo, alla testa di pochi ardimentosi, a sopraffare con eroismo e decisione la scorta nemica, e a liberare i prigionieri, rientrando alla base con tutti i suoi uomini compreso un ferito. — S. Benigno (Piemonte), 26 febbraio 1944.

ZAGHI Eros Ardengo, nato il 6 luglio 1923, a Castelnuovo Bariano (Rovigo). — Ardito e generoso combattente della libertà, partecipava a numerose azioni, dimostrandosi valoroso combattente e capace organizzatore. Durante un attacco avversario, rimasto accerchiato con tre distaccamenti partigiani da preponderanti forze, effettuava da solo, sotto intenso fuoco nemico la ricognizione alla ricerca di una via per poter ripiegare, riuscendo successivamente a portare incolumi, oltre le linee, i suoi partigiani. — Ranchio (Forlì), 29 settembre 1944.

CROCI

CAPRARO Renato Giovanni, nato il 3 maggio 1925, a Belluno. — Prendeva parte a numerose azioni, dando ripetute prove di ardimento, capacità e spirito di sacrificio. Catturato durante una rischiosa missione, riusciva abilmente ad evadere insieme con un altro commilitone, procurando serie perdite all'avversario. — Paese di Treviso, 5 aprile 1945.

DAPINO Andrea Orlando, nato il 3 ottobre 1910 a Struppa (Genova). — Fervente patriota, entrava nella resistenza prodigandosi nella raccolta di armi e nell'assistenza ai giovani partigiani. Partecipava come staffetta a numerose azioni, dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. — Liguria, 10 maggio 1944 - 30 aprile 1945.

FUZIO Goffredo, nato il 17 gennaio 1909 a Bari. — Ufficiale dell'Esercito, entrava all'armistizio tra i primi nelle formazioni partigiane operanti nel Lazio, distinguendosi per capacità ed ardimento in varie rischiose azioni e contribuendo validamente al vittorioso esito finale della lotta di liberazione. — Roma, 18 settembre 1943 - 10 giugno 1944.

HOST Adriano, nato il 5 dicembre 1913 a Fiume. — Ufficiale dell'Esercito, sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, sfuggiva abilmente alla cattura e si univa ad una locale formazione partigiana, partecipando a numerose azioni. Quale comandante di compagnia, primo nelle fatiche e nei combattimenti, permeava il suo reparto della sua volontà di lotta e del suo entusiasmo per la causa della libertà. — Dalmazia - Bosnia, 15 ottobre 1943 - 20 gennaio 1945.

MUNEGHINA Mario Giovanni Giuseppe, nato il 29 gennaio 1900 a Cuneo. — Entrato all'armistizio nella resistenza, si distingueva per le sue doti di valoroso combattente e di capace organizzatore, contribuendo validamente alla causa della liberazione. — Zona Ossola (Lombardia), 10 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

SUSSI Oliva nata BEDUZ DALL'AGNOL, il 10 dicembre 1913, in Hamborn (Germania). — Partigiana addetta al servizio radio, riusciva a rischio della propria vita, a salvare per ben due volte, trasferendolo in altra sede, il suo apparecchio trasmittente. Durante una perquisizione, riusciva a distruggere importanti documenti. Arrestata e sottoposta a serrati interrogatori, nulla faceva trapelare delle informazioni in suo possesso. — Venezia, 8 settembre 1943 - 28 aprile 1945.

(10383)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971, n. 1164.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Martinengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 9 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Martinengo è stato classificato ospedale di zona per lungodegenti a norma degli articoli 19, 20, 25 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 aprile 1879;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Martinengo (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Martinengo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 aprile 1879.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 158. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. 1165.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del « Mulargia e Flumendosa » nelle provincie di Cagliari e Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione dell'Ente autonomo del Flumendosa e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 31 maggio 1966, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del territorio del « Mulargia e Flumendosa » della superficie di ha. 31.137, ricadente nelle provincie di Cagliari e Nuoro;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste il quale riunitosi in assemblea generale il 18 luglio 1968, ha espresso parere favorevole ed ha raccomandato di includere nel classificando comprensorio i comuni di Sadali ed Esterzili ricadenti già in altro comprensorio. A tale riguardo i comitati tecnici provinciali per la B.I. e del provveditorato alle opere pubbliche competenti per giurisdizione, si sono espressi sfavorevolmente;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del « Mulargia e Flumendosa » ricadente nelle provincie di Cagliari e Nuoro, della superficie di ha. 31.137 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 159. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971, n. 1166.

Inclusione parziale dell'abitato di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, con la quale l'abitato di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, fu dichiarato integralmente da consolidare a cura e spese dello Stato;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Considerato che, in prosieguo di tempo, si sono verificati nel detto abitato due movimenti franosi di notevole entità, per cui si rende necessario procedere al trasferimento di parte dell'abitato medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 89 nell'adunanza del 16 febbraio 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla e delimitata da interlinee in nero nella planimetria annessa che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Nella rimanente parte dell'abitato resta operante il disposto di cui alla citata legge 31 marzo 1904, n. 140.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 156. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1167.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura catalana;
Letteratura ellenistico-giudaica;
Storia della civiltà egea.

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

Logica matematica.

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di:

Lingua e letteratura catalana.

Art. 316. — All'elenco degli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia sono aggiunti i seguenti:

Preistoria del vicino e medio oriente;
Etnografia preistorica dell'Africa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 168. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1168**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47, relativo al corso di laurea in matematica è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende inoltre la discussione di due tesine orali. Prima dell'esame di laurea lo studente è tenuto a superare un esame di cultura generale sulle scienze matematiche. Tale esame di cultura generale consta: per l'indirizzo didattico di una prova orale, per l'indirizzo applicativo di una prova di calcolo matematico e di una prova orale, per l'indirizzo generale di una prova scritta e di una prova orale.

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

Chimica fisica applicata;
Chimica fisica delle superfici;
Chimica fisica dello stato solido;
Fotochimica.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

Algologia.

Nello stesso articolo il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame dell'insegnamento biennale di « Botanica » è suddiviso in due esami annuali distinti alla fine di ciascun anno; l'esame di « Zoologia » è suddiviso in due esami annuali alla fine di ciascun anno ».

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:

Cristallochimica.

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

Algologia.

Nello stesso articolo il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di botanica è suddiviso in due esami distinti annuali alla fine di ciascun anno; l'esame di zoologia è suddiviso in due esami annuali distinti alla fine di ciascun anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 165. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1169**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Diritto comunitario;
Diritto pubblico dell'economia;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Economia e tecnica industriale;

Economia internazionale;
Ragioneria degli enti pubblici;
Ricerca operativa;
Storia sociale;
Tecnologia dei cicli produttivi.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Reumatologia ».

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali l'insegnamento di oceanografia muta denominazione in quella di « Oceanografia biologica ».

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Oceanografia biologica ».

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « Idrometeorologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 162. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1170**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 280 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929 n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriomente modificato come appresso:

Art. 16. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

« Organizzazione internazionale ».

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Diritto canonico;
Antropologia culturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 155. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. **1171**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia applicata;
Virologia oncologica.

Art. 124. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico.

Dopo l'art. 129 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alle norme dell'istituto «per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico».

Art. 130. — L'istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico viene articolato in diverse sezioni, di cui si elencano alcune da istituirsi con carattere prioritario: morfologia delle ultrastrutture, biochimica delle ultrastrutture, biofisica delle ultrastrutture, farmacologia delle ultrastrutture ed altre di cui si riconosce la necessità. Le sezioni vengono costituite su deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 131. — L'istituto ha per scopo lo studio delle ultrastrutture biologiche (in condizioni normali e patologiche) fino al livello molecolare. Tra i compiti dell'istituto c'è quello di promuovere la formazione di ricercatori e tecnici nei campi di attività dell'istituto stesso ed anche quello di condurre e promuovere iniziative di ricerca, comuni tra studiosi di differenti discipline della facoltà; nonchè di altre facoltà, di centri, laboratori e istituti di ricerca extra-universitari, sia italiani che stranieri.

Art. 132. — La direzione scientifica ed amministrativa dell'istituto è esercitata da un consiglio direttivo composto:

a) cinque professori scelti tra i professori di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

b) due professori aggregati della stessa facoltà;

(i professori di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno scelti dalla facoltà di medicina e chirurgia sulla base della loro particolare competenza nelle singole materie afferenti all'attività dell'istituto);

c) due assistenti di ruolo;

d) due ricercatori a carico di enti nazionali o stranieri (ad es. C.N.R.);

e) due tecnici di ruolo;

f) due studenti;

(i membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), devono tutti far parte del personale dell'istituto e vengono eletti da tutti i componenti dell'istituto stesso).

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 133. — Il direttore dell'istituto sarà un professore di ruolo, nominato dalla facoltà su proposta del consiglio direttivo. Vengono eletti dal consiglio direttivo, tra il personale scientifico dell'istituto i vice-direttori, uno per ogni sezione o reparto. Il direttore ed i vice-direttori durano in carica tre anni; il direttore non può essere eletto consecutivamente più di una volta. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente almeno cinque volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando sette membri ne facciano richiesta. Avranno valore solo le deliberazioni prese quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

Art. 134. — I fondi occorrenti per l'attività dell'istituto derivano:

a) da dotazione annuale che sarà messa a disposizione dalla Università degli studi;

b) da contratti di ricerca con enti nazionali o stranieri;

c) da dotazioni di enti pubblici o di privati italiani e stranieri;

d) da fondi trasferiti da altri istituti o cattedre della stessa o di altre facoltà universitarie.

La gestione economico-amministrativa dell'istituto sarà analoga a quella di altri istituti o cattedre della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 135. — L'istituto avrà un proprio personale, assistente, ricercatore, tecnico, subalterno, amministrativo assegnato con le stesse modalità con le quali esso viene attribuito attualmente alle singole cattedre. All'istituto potranno essere destinati professori aggregati.

Art. 136. — L'attività scientifica dell'istituto si svolgerà su programmi di ricerca scritti, che saranno sottoposti alla preventiva approvazione del consiglio direttivo. L'istituto svolgerà ricerche eseguite dai ricercatori e studiosi dello stesso istituto, oppure in collaborazione con studiosi di istituti o cattedre della stessa facoltà o di altre facoltà o anche di organismi extra-universitari. Il vaglio del comitato direttivo concernerà anche lo stanziamento dei relativi fondi necessari.

Art. 137. — Presso l'istituto saranno tenuti corsi di insegnamento di varia natura, accessibili agli studenti e laureati che vi siano interessati (previa deliberazione del consiglio direttivo) sulle discipline e tecniche relative alle attività che si svolgono presso l'istituto. L'istituto è autorizzato ad accogliere studiosi italiani e stranieri particolarmente competenti nei campi di attività dello stesso, con possibile retribuzione a carico dell'istituto.

Art. 138. — *Norme transitorie*:

Il Centro di microscopia elettronica della facoltà, attualmente esistente presso l'istituto di anatomia patologica, coi beni patrimoniali, il personale e la disponibilità finanziaria afferente, viene assorbito dall'istituto all'atto della sua istituzione (pubblicazione del decreto di modifica di statuto sulla *Gazzetta Ufficiale*).

L'attuale sede del Centro di microscopia elettronica della facoltà diventa sede dell'istituto fino a nuova sede.

Circa la costituzione del consiglio direttivo di cui all'art. 132, esso sarà composto di un numero minore di membri fino a che il personale dell'istituto non raggiungerà il numero indicato dall'art. 132.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 160. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. 1172.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 623, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 623 è rettificato nel senso che dall'art. 58, relativo al corso di laurea in matematica non viene soppresso dall'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « Fisica terrestre » per l'indirizzo didattico e per l'indirizzo applicativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 161. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1971, n. 1173.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a sede della dipendente sezione di Treviso, dall'imprenditore edile sig. Giuseppe Favarato, al prezzo di lire nove milioni, l'appartamento situato al primo piano del fabbricato che sorge in detta città, via Inferiore n. 55; così descritto alla pagina 7327 del nuovo catasto edilizio urbano: comune di Treviso, sezione *E*, Città, foglio II, mappale n. 939 sub 4, via Inferiore, piano I, cat. *A*/10, classe 4ª, vani 4, rendita L. 3244.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 200. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. 1174.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Pia unione laicale femminile delle vocazioni e delle missioni », con sede in Vittorio Veneto.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione, denominata « Pia unione laicale femminile delle vocazioni e delle missioni », con sede in Vittorio Veneto (Treviso). L'associazione stessa viene altresì autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato, con annessi pertinenze e cortile, valutato L. 40.000.000, come da atto pubblico 11 novembre 1970, n. 16954 di repertorio, a rogito notaio Giovanni Carlo Brusadin di Vittorio Veneto, da adibire a propria sede.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 204. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. 1175.

Trasformazione del fine, modifica della denominazione ed approvazione del nuovo statuto dell'« Ospedale S. Michele », di Entracque.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine e il nuovo statuto dell'Ospedale S. Michele di Entracque (Cuneo), che assume la denominazione di « Casa di riposo San Michele ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 206. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 con il quale l'avv. Silvio Pilotti venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona è deceduta;

Considerato che le delicate ed importanti funzioni connesse all'ufficio di vice presidente nell'interesse della Cassa possono essere con particolare efficacia espletate da persona che, pur non facendo parte della compagine sociale, sia tuttavia particolarmente nota ed apprezzata, per la propria probità e capacità commerciale, negli ambienti economici dei settori industriali ed

agricoli delle zone in cui l'azienda opera; tale ordine di considerazioni e le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono a derogare al criterio di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Gino Carlo Trampolo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(240)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreti ministeriali del 13 luglio 1953 e del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962 con il quale il sig. Lilio Bolognesi venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona è scaduta di carica per compiuto periodo statutario;

Considerato che il sig. Lilio Bolognesi ha adempiuto le delicate ed importanti funzioni connesse al suo ufficio in modo veramente apprezzabile, evidenziando alte doti di probità e di capacità, per cui esigenze di buon funzionamento della Cassa fanno ravvisare l'opportunità di una sua conferma (nonostante il predetto nominativo sia estraneo alla compagine sociale dell'azienda), ed inducono quindi a derogare al criterio di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Lilio Bolognesi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(239)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale il cav. avv. Piero Codegoni venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona è scaduta di carica per compiuto periodo statutario;

Considerato che le delicate ed importanti funzioni connesse all'ufficio di vice presidente nell'interesse della Cassa possono essere con particolare efficacia espletate da persona che, pur non facendo parte della compagine sociale, sia tuttavia in possesso di una vasta cultura, particolarmente approfondita nel campo delle scienze sociali; tale ordine di considerazioni e le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono a derogare al criterio di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Rosaldo Ordano è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1063;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulate con lettera 29 novembre 1971, n. 28083;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1972, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Viterbo dott. Francesco;
Paoletti dott. Vittorio;
Bavicchi cav. Bruno;
Cenci dott. Pietro;
Tonelli per. agr. Antonio.

Membri supplenti:

Fagioli Antonio;
Bartolucci comm. Settimio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(12193)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Approvazione di un'opzione a scadenza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e della relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione a scadenza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica e la clausola particolare di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e la relativa clausola particolare, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 20 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12343)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Costituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, concernente la composizione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il collegio sindacale dell'ente predetto è scaduto per compiuto triennio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto collegio per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge precitata i rappresentanti degli iscritti all'ente devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decretano:

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è composto dai seguenti membri:

Di Pretoro dott. Francesco, membro effettivo con funzioni di presidente e Polifroni dott. Mario, membro supplente, designati dal presidente della Corte dei conti;

D'Amato dott. Nicola, membro effettivo e De Angelis dott. Luigi, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tavernini dott. Ugo, membro effettivo e Cavallaro dott. Silvano, membro supplente, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Dainelli dott. Luigi, membro effettivo e Ponzio dottor Antonio, membro supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

Ascenzi dott. Enzo e Meschieri dott. Giancarlo, membri effettivi e Giancontieri Vito e Corrao Agostino, membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti all'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(201)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti due tariffe di assicurazioni sulla vita attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 8/A, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1970);

Tariffa 9/A, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1968).

Roma, addì 20 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12342)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Roccastrada.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti n. 259 del 18 novembre 1967 e n. 300 del 5 novembre 1968, con i quali il comune di Roccastrada ha deliberato di classificare comunale la strada di bonifica « dell'Ingegnere » che si diparte dalla strada statale n. 73, in località Pescaia e termina sulla strada provinciale del Madonnino, dell'estesa di km. 3+015;

Visto il voto n. 1158 del 20 luglio 1971 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto consesso ha espresso parere favórevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « dell'Ingegnere », di chilometri 3+015, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Roccastrada (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12340)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 427/23 del 16 novembre 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Levata-Aspice », con inizio nell'abitato di Levata, frazione di Grontardo, ove si stacca, in sinistra, al km. 9+640 della strada provinciale n. 83 di « Persico » per raggiungere la strada provinciale n. 26 « Brazzuoli-Pieve d'Olmi » al km. 4+700, nei pressi dell'abitato di Aspice, della lunghezza di km. 2+570;

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1161, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+570 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12338)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 27250/3931/70 del 21 dicembre 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Castelnuovo-Bocca d'Adda-Maccastorna » con inizio nell'abitato di Castelnuovo, all'innesto della strada provinciale n. 27 « Ca-

stiglione-Castelnuovo Bocca d'Adda » e termine sulla strada provinciale « Meleti-Maccastorna » presso la cascina San Dionisio, della lunghezza di km 3+097 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1018, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 3 + 097, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12339)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Declassificazione dalle provinciali di un tronco di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 23055/3152/65 del 24 novembre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere la declassificazione da provinciale a comunale del tronco iniziale della strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-Santo Stefano Ticino »;

Visto il voto 12 gennaio 1971, n. 49, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Vista la nota 15 settembre 1971, n. 29830, con la quale l'amministrazione provinciale di Milano comunica che l'estesa del tronco in parola è di km. 0 + 456;

Ritenuto che il tronco di strada suindicato può, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale a termini dell'art. 12 della legge n. 126 e che conseguentemente viene spostato il caposaldo della strada provinciale medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada provinciale di cui alle premesse dell'estesa di chilometri 0 + 456, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Abbiategrasso e conseguentemente viene spostato il caposaldo della strada provinciale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12336)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Determinazione dell'addizionale da applicare sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 1971.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi alla determinazione della addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata per l'anno 1970 nella misura del 20 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato articolo 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1970 con l'esatta determinazione per detto anno dell'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1971;

Ritenuto, quindi, di dover determinare l'addizionale per il 1971 sulla base di un'aliquota del 10 per cento dei premi in via d'acconto per il fabbisogno del 1971 e di un'aliquota aggiuntiva, fino alla concorrenza della percentuale massima del 20 per cento, per far fronte al disavanzo registrato dalla gestione industria nel 1970;

Considerato che il fabbisogno per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico sopra richiamato, supera largamente il gettito dell'addizionale ancorchè stabilita nella misura massima prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

Decreta:

Per l'anno 1971, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(47)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Polo d'Enza

Con decreto 18 novembre 1971, n. 551 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni in comune di S. Polo d'Enza (Reggio Emilia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 8943 (Ha. 3.28.00); 8942 (Ha. 1.85.20); 8941 (Ha. 21.50.80) e foglio 7 mappale 8940 (Ha. 6.65.20) della superficie complessiva di Ha. 33.29.20 ed indicati nello schizzo planimetrico 20 marzo 1971, in scala 1 : 2000 vistato dall'ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12079)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 15 ottobre 1971, n. 310, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 1046, della superficie di mq. 30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12197)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pino Lago Maggiore

Con decreto 14 ottobre 1971, n. 305, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Pino Lago Maggiore (Varese), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2-c, mappale 2874 della superficie di Ha. 0.04.00 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 30 ottobre 1956, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12193)

Approvazione di progetto esecutivo planovolumetrico in variante al piano di zona di Roma

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1971, n. 669/670, è stato approvato il progetto esecutivo planovolumetrico per il comprensorio n. 25 Fontana Candida in variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12199)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1971, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 143, è stato dichiarato inammissibile perchè non presentato al Ministero competente a riceverlo ed a istruirlo, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto da De Lucia Antonio, avverso la determinazione del prefetto di Caserta, comunicata al ricorrente dal comune di Caserta e gli atti connessi, preordinati e conseguenti, relativi alla costruzione della strada di accesso dalla cava « Rocca Cagnolillo » alla strada statale n. 87 nella frazione S. Leucio del comune di Caserta.

(12174)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice presidente presso l'Ente di sviluppo in Campania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 2 dicembre 1971, il dott. Federico Testa è stato nominato vice presidente presso l'Ente di sviluppo in Campania, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 e in sostituzione del dottor Roberto Costanzo.

(12149)

Divieto di esercizio venatorio in comune di Codigoro

Con decreto ministeriale 16 novembre 1971, ai sensi dello art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, il divieto di esercizio venatorio già disposto con decreto ministeriale 27 agosto 1965 in un comprensorio sito in località Cannoviè, comune di Codigoro, provincia di Ferrara della superficie di ha. 70, viene esteso su un territorio circostante della superficie di ha. 60 nel comune di Codigoro. I confini del comprensorio così ampliato sono i seguenti:

nord: argine di protezione a mare;
est: Po di Volano;
ovest: argine di proprietà dell'Ente Delta Padano
sud: Po di Volano.

(12195)

Fusione dei consorzi di bonifica raggruppati Delta Po in unico ente denominato « Consorzio di bonifica Delta Po », con sede in Ariano Polesine.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1971 al registro n. 9, foglio n. 117, i consorzi di bonifica raggruppati Delta Po sono stati fusi in unico ente denominato « Consorzio di bonifica Delta Po », con sede in Ariano Polesine (Rovigo).

(12179)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Zerpano Alpone

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 ottobre 1971, registrato dalla Corte dei conti il 7 dicembre 1971 al registro n. 17, foglio n. 374, il comprensorio del consorzio di bonifica Zerpano Alpone viene ampliato da Ha 19.853.54.07 ad Ha 60.022.11.66 con l'aggregazione di due zone delle rispettive superfici di ettari 32.354.40.01 e 7.814.17.58, ricadenti nelle provincie di Verona, Vicenza e Padova.

(12180)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1483, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Manes Ascanio-Paolo, nato il 24 luglio 1917 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 3250, riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte e 95 del foglio di mappa n. 44 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 97 e 96.

(11992)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1481, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sacco Felice, nato il 5 aprile 1918 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 420, riportata in catasto alla particella n. 245 parte del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 241.

(11993)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1482, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marangi Amerigo, nato l'8 giugno 1913 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 1130, riportate in catasto alle particelle numeri 462 parte, 406 parte, 433-a parte, 518 e 519 del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 235, 237, 236 e 238.

(11994)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto d'Ovada » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto d'Ovada » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Ovada »

Art. 1

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Ovada » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Ovada » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Roccagrimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto d'Ovada » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatto ed i cui terreni siano di natura argillosa-tufacea-calcarea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio delle provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Ovada » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Ovada » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con lo invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, aromatico, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Ovada » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, se invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Ovada », in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Ovada » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12186)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto d'Acqui » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto d'Acqui » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Acqui »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Acqui » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassino, Strevi, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti, Castelletto d'Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferrato, Cartosio, Ponzone, Morbello, Grognardo, Cavatore, Melazzo, Visone, Orsara Bormida.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Dolcetto d'Acqui » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillosa-tufacea-calcarea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio delle provincie di: Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Acqui » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, attenuato, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Acqui » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 qualora venga invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Acqui », in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Acqui » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla documentazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necesarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12185)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Freisa d'Asti » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Freisa d'Asti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presiden-

ziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del « Freisa d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Freisa d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare della provincia di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Celiarengo d'Asti e di Villanova d'Asti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Freisa d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argilloso calcarea ed argilloso sabbiosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso una accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Freisa d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche parzialmente concentrati, ottenuti con uve del vitigno Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3, anche in vigneti non iscritti all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, purchè lo aumento di volume corrisponda, come massimo, al 15 % calcolato come mosto non concentrato.

Art. 6.

Il vino « Freisa d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato o cerasuolo piuttosto chiaro, con tendenza a leggero arancione quando il vino invecchia;

odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;

sapore: amabile, fresco con sottofondo assai gradevole di lampone. Nel tipo secco e con breve invecchiamento, delicatamente morbido;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Art. 7.

Il vino « Freisa d'Asti », ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50 qualora venga invecchiato fino al 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di « superiore ».

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » può essere utilizzata per designare i vini « spumante naturale » e « frizzante naturale » ottenuti mediante rifermentazione dello zucchero naturale residuato nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.

La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di vinificazione all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Freisa d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Freisa d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12184)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre Sciacchetrà » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini « Cinque terre » e « Cinque terre Sciacchetrà » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine «controllata» «Cinque terre» e «Cinque terre Sciacchetrà».

Art. 1.

Le denominazioni di origine «controllata» «Cinque terre» e «Cinque terre Sciacchetrà» sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Cinque terre» e «Cinque terre Sciacchetrà» devono essere ottenuti da vigneti costituiti per almeno il 60% dal vitigno Bosco.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Albarola (Erbarola) e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonchè parte del territorio del comune di La Spezia, denominato «Tramonti di Biassa» e «Tramonti di Campiglia», confinante a nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal monte della Madonna (q. 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (q. 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (q. 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto il confine, di tale territorio, si identifica, con il sentiero che passa per la quota 368 e va ad intersecare la linea di confine del comune di Portovenere e prosegue fino al mare seguendo il suddetto confine.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cinque terre» e «Cinque terre Sciacchetrà», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 108 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione, dei vini di cui all'art. 1, non dovranno superare i 90 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il vino «Cinque terre» ed il 35% per il vino «Cinque terre Sciacchetrà».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di La Spezia.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Cinque terre» e all'appassimento per la preparazione del vino «Cinque terre Sciacchetrà» devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino «Cinque terre Sciacchetrà», deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento onde assicurare al vino derivante una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 17 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino «Cinque terre Sciacchetrà» non può essere immesso al consumo se non dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino «Cinque terre» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato;

sapore: secco, caratteristico, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Cinque terre Sciacchetrà», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo dorato a giallo ambrato;

odore: gradevolmente profumato;

sapore: da dolce a quasi secco, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17 gradi, di cui almeno 13,5 svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Il vino «Cinque terre Sciacchetrà» può anche portare in etichetta, la qualificazione «vino dolce naturale» quando contiene almeno il 4% di zuccheri indecomposti.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale minima e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Cinque terre Sciacchetrà» può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare per il vino «Cinque terre Sciacchetrà».

Le operazioni di elaborazione dei suddetti mosti o vini, per la produzione del vino liquoroso, devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini di cui al presente disciplinare qualora vengano immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, devono essere confezionati in bottiglie di forma renana o in fiaschi di tipo toscano per il «Cinque terre» ed in bottiglie di forma bordolese, renana o tipo «Porto» per il «Cinque terre Sciacchetrà» e per il «Cinque terre Sciacchetrà» liquoroso.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di origine controllata «Cinque terre» e «Cinque terre Sciacchetrà» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con i vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20% il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

(*Omissis*).

(12182)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa agricola S. Caterina », con sede in Stanghella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 dicembre 1971, la società « Cooperativa agricola S. Caterina », con sede in Stanghella (Padova), costituita per rogito Busi in data 25 marzo 1961, rep. 6696, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(12171)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Scanini », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 dicembre 1971, la società cooperativa edilizia « Scanini », con sede in Milano, costituita per rogito Cantoni in data 16 febbraio 1968, rep. 1902, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(12172)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Lago di Bolsena », con sede in Bolsena

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 dicembre 1971, la società cooperativa agricola « Lago di Bolsena », con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 11 maggio 1967, rep. 19537, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(12173)

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « S.I.L.P. Roma 5 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 19 settembre 1963, rep. 64637;

2) edil. « SA. DE. SAN. Universitaria », con sede in Roma, costituita per rogito Ravani in data 11 novembre 1960, rep. 33524;

3) mista « Miglioramento immobiliare », con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 26 maggio 1943, rep. 4496;

4) edilizie « Opera Omnia », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 15 giugno 1959, rep. 34679/15928;

5) edilizia « Roccasicura », con sede in Roma, costituita per rogito Paolantonio in data 17 settembre 1964, rep. 212;

6) edilizia « Vispes », con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 17 aprile 1963, rep. 199909;

7) di consumo « Como », con sede in Roma costituita per rogito De Vita in data 22 settembre 1944, rep. 3501;

8) edile « La Chiocciola 9-10-1963 » già « La Chiocciola », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 9 ottobre 1963, rep. 45556/14510;

9) edilizia « Alberica », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 11 febbraio 1953, rep. 16275;

10) edil. « Caieta Romana fra impiegati e pensionati dello Stato », con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 17 gennaio 1955, rep. 39719;

11) edil. « Torre del Lago E.U.R. », con sede in Roma, costituita per rogito Panichi in data 11 febbraio 1964, rep. 9829;

12) edil. « Ruota e volante », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 24 gennaio 1955, rep. 18689;

13) edil. « Puma Rosso », con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 3 febbraio 1964, rep. 39800;

14) edilizia « Verbena », con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 27 aprile 1953, rep. 32087;

15) edilizia « S.I.L.P. Roma 40 », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 1° gennaio 1964, rep. 65541;

16) edilizia « Panarea », con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 23 gennaio 1959, rep. 37580;

17) edilizia « La Bella Mugnaia fra dipendenti della società Pantanella », con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 18 settembre 1964, rep. 73770;

18) edilizia « Santo Ilario X », con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 28 febbraio 1961, rep. 4407;

19) edil. « S.I.L.P. Roma 51 », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 26 marzo 1964, rep. 66068;

20) « Edilfior Casaccia Terza », con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 10 dicembre 1962, rep. 92971;

21) edilizia « S.I.L.P. Roma 27 », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 13 dicembre 1963, rep. 65268;

22) edil. « Ital Edera », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 23 giugno 1962, rep. 89801;

23) « Agricola Marchigiana », con sede in Roma, costituita in data 8 giugno 1942;

24) ediliz. « Ave Maria Regina del Mare », con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 1° settembre 1960, repertorio 273984;

25) edilizia « La Razionale », con sede in Roma, costituita per rogito Scimanda in data 12 novembre 1952, rep. 15675;

26) di produzione e lavoro « Organizzazione dei copisti musicali romani (OR.CO.MU.RO.) », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 25 novembre 1963, rep. 75058;

27) edilizia « La Casetta », con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ruffolo in data 22 settembre 1963, rep. 56503;

28) edilizia « Nuova Ariccia », con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Cinque in data 13 maggio 1966, rep. 173623;

29) edilizia « Marasca », con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito Marasco in data 17 maggio 1964, rep. 176341;

30) di consumo « Repubblicana di Monteporzio Catone », con sede in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito Capasso in data 6 settembre 1944, rep. 14591/46663;

31) di produzione e lavoro « Laterizia », con sede in Monterotondo Scalo (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 15 luglio 1958, rep. 18728;

32) edilizia « Giada », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 4 dicembre 1963, rep. 2059;

33) agricola « CO.P.A.S. - Cooperativa prodotti agricoli specializzati », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 9 maggio 1967, rep. 15600;

34) edilizia « Raffineria », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 19 novembre 1963, rep. 20184;

35) edilizia « Certezza », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 3 giugno 1964, rep. 18313;

36) edilizia « Filippo Corridoni », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 24 agosto 1963, rep. 15806;

37) edilizia « S. Mauro », con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 16 novembre 1963, rep. 9033;

38) edilizia « Villa Franca », con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 19 giugno 1965, rep. 11953;

39) agricola « S. Pietro », con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Mariano in data 12 novembre 1954, rep. 575;

40) agricola « S. Luigi », con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Donati in data 4 maggio 1955, rep. 20188;

41) edilizia « S. Giorgio », con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Salvatore in data 16 maggio 1964, rep. 17423;

42) agricola « Acquaviva », con sede in Montecarotto (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 2 giugno 1966, rep. 8018;

43) edilizia « Villa Verde », con sede in Macerata, costituita per rogito Pelosi in data 22 luglio 1963, rep. 16202;

44) edilizia « La Rondine », con sede in Macerata, costituita per rogito Affedi in data 27 gennaio 1965, rep. 15939;

45) edilizia « Aprutina », con sede in Potenza Picena frazione Porto (Macerata), costituita per rogito Acquaticci in data 20 febbraio 1968, rep. 12599.

(12170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 338, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 gennaio 1968 dal sig. Vincenzo De Vito, avverso la nomina conferitagli dal provveditore agli studi di Avellino il 23 ottobre 1967 per l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili.

(12080)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto interministeriale n. 525 del 20 settembre 1971 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile sito in comune di Venezia, denominato « Ex Batteria Marco Polo » e riportato in catasto nel foglio n. 2 della sezione di Pellestrina con i mappali n. 11 e lettera « A » della superficie di Ha. 2.45.70.

(12177)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1971, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 150, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 31 gennaio 1969 dall'A.T.M.A., di Ancona avverso il provvedimento 24 settembre 1968, n. 1889, della Direzione compartimentale M.C.T.C. per le Marche, con il quale si consentiva all'amministrazione provinciale di Ancona di attuare, nell'esercizio dell'autolinea Falconara Marittima-Ancona, il prolungamento di una coppia di corse, riservata agli studenti, dal capolinea di via Castelfidardo a via della Montagnola.

(12151)

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della fondazione « Casa di riposo per intellettuali in Castelfranco Veneto », con sede in Castelfranco Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1971, registro n. 29 Interno, foglio n. 45, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di riposo per intellettuali in Castelfranco Veneto », avente sede in Castelfranco Veneto, è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 27 del codice civile ed i beni alla stessa appartenenti sono stati devoluti all'ospedale civile di Castelfranco Veneto.

(12081)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.064.039 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12049)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.545.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12050)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.302.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12051)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12052)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.430.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12053)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.901.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12054)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.861.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12055)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.554.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12056)

Autorizzazione al comune di S. Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di S. Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.872.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12057)

Autorizzazione al comune di S. Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di S. Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.076.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12058)

Autorizzazione al comune di S. Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di S. Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.258.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12059)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.577.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12060)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.893.261 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12061)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.956.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12062)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.030.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12063)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.656.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12064)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.737.295 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12065)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.819.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12085)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.805.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12086)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.390.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12087)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.740.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12088)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.518.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12089)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.218.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12090)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.540.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12091)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.268.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12092)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.652.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12093)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.152.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12094)

Autorizzazione al comune di Cellino S. Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Cellino S. Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.075.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12095)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.169.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12099)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.292.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12100)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.228.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12102)

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Conzano (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12096)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.823.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12097)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.126.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12098)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.431.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12101)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.004.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12103)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.708.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12104)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.776.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	593,80	594,30	594.33	593,80	594 —	594,19	594,35	593,80	594,30	594,20
Dollaro canadese	588,35	588,85	589 —	588,35	588 —	589,38	589 —	588,35	588,85	588,85
Franco svizzero	151,55	151,65	151,70	151,55	151,50	151,60	151,69	151,55	151,65	151,60
Corona danese	84,235	84,235	84,25	84,235	84 —	84,18	84,25	84,235	84,23	84,20
Corona norvegese	88,385	88,385	88,45	88,385	88,40	88,36	88,42	88,385	88,36	88,36
Corona svedese	123,08	123,08	123,10	123,08	122,90	123,04	123,08	123,08	123,08	123 —
Fiorino olandese	183,54	183,54	183,70	183,54	182,50	182,81	183,63	183,54	183,54	183,50
Franco belga	13,3025	13,3025	13,3050	13,3025	13,24	13,26	13,3045	13,3025	13,30	13,25
Franco francese	114,08	114,18	114,17	114,08	114 —	114,09	114,18	114,08	114,18	114,18
Lira sterlina	1514,75	1515,75	1515,10	1514,75	1515 —	1515,43	1515,70	1514,75	1515,75	1515,70
Marco germanico	182,94	183,04	182,96	182,94	182,80	182,20	183 —	182,94	183,04	183 —
Scellino austriaco	25,2240	25,2240	25,23	25,2240	25,10	25,14	25,23	25,2240	25,22	25,20
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,76	21,77	21,80	21,76	21,74	21,77	21,77	21,77
Peseta spagnola	9,0170	9,0170	9,02	9,0170	9 —	9,01	9,016	9,0170	9,01	9 —

Media dei titoli dell'11 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni esteri)	93 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,125
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	96,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99.275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1972

Dollaro USA	594,325
Dollaro canadese	588,925
Franco svizzero	151.67
Corona danese	84,242
Corona norvegese	88,402
Corona svedese	12,08
Fiorino olandese	183.585
Franco belga	13,303
Franco francese	114,18
Lira sterlina	1515,725
Marco germanico	183,02
Scellino austriaco	25,227
Escudo portoghese	21.755
Peseta spagnola	9,016

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale il dott. Giovanni Molino ed il dott. Franco Bertinetti vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino);

Visto il proprio provvedimento dell'11 giugno 1969 con il quale il rag. Giacomo Debernardi venne nominato presidente del predetto Monte in sostituzione del dott. Giovanni Molino, dimissionario;

Considerato che il rag. Giacomo Debernardi ed il dottor Franco Bertinetti sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario e che il primo di tali nominativi si è dichiarato non disponibile per il reincarico;

Dispone:

Il dott. Paolo Carrà è nominato presidente del Monte di credito sul pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino) ed il dott. Franco Bertinetti è confermato vice presidente del Monte stesso, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(244)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 11 del 23 dicembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a ventuno borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (analisi funzionale).

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (geometria e algebra).

Bando di concorso a nove borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche (fisica matematica).

Bando di concorso a quarantacinque borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal comitato nazionale per le scienze matematiche.

(175)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico ruolo ingegneri di cui diciotto per la specialità elettronica e due per la specialità infrastrutture aeronautiche, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971, registro n. 24 Difesa, foglio n. 174;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, con il quale vengono sostituiti due membri della commissione esaminatrice del concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 375;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità «*Elettronica*»:

1. Fisciano Giuseppe . punti 665,60
2. Colimodio Antonio » 654,59
3. Cassarà Aldo » 652,59
4. Coretti Gaetano . . . . » 614,89
5. Marra Antonio . . . . . » 605,80
6. Gianesello Luigi . . » 587,45
7. Parisi Vincenzo . . . » 581,24
8. Tesei Giancarlo . . . » 575,40
9. Asta Lucio . . . . . » 567,90
10. D'Alessandro Ezio . . . . » 562,27
11. Ugolotti Giuseppe . . . » 555,64
12. Falcucci Francesco . » 536,31
13. Ferraguto Valerio . . . . . . » 534,73
14. Tripodi Stefano . . . . punti 512,67
15. De Iudicibus Enzo . . . . » 511,40
16. De Vito Giovanni . . . . » 507,00

Specialità «*Infrastrutture aeronautiche*»:

1. Barattelli Carlo . . . . punti 645,50
2. Cabassi Carlo . . . . » 595,50
3. Ruggieri Sergio . . . . » 568,80
4. Alfieri Massimo . . . . » 535,60
5. Capocaccia Roberto . . . . » 533,95
6. Ciciani Carlo . . . . » 530,76

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1971
Registro n. 49 Difesa, foglio n. 147

(12330)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduto il decreto ministeriale 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970, registro n. 94, foglio n. 94, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova;

Ritenuta la opportunità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova è composta delle seguenti persone:

Presidente:

Rigobello prof. Armando, ordinario di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Perugia.

Componenti:

Venturella dott. Amleto, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Grossi prof. Otello, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Lanzilotta prof. Giovanni, ordinario di storia e filosofia negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Maria Macaluso nata Podimani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato

dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 nella misura di L. 2.000.000 (duemilioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1971
Registro n. 75 *Pubblica istruzione, foglio n.* 232

(12205)

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1972

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini ufficiali del Ministero numeri 19, 22, 23, 24, 26, 27 rispettivamente del 13 marzo, 3-10 giugno, 17 giugno e 1-8 luglio 1971 contenenti l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di febbraio e novembre 1972 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1970-71 e precedenti e, per quanto concerne, in particolare, la seconda sessione potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1971-72, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro l'11 novembre 1972 (titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 16 novembre con le eccezioni previste dal successivo art. 4).

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 7 febbraio 1972; alla seconda non oltre l'8 novembre 1972 alla segreteria della università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data dell'8 novembre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, ma prima dell'inizio delle prove, quando il rettore o direttore — a suo insindacabile giudizio — ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 7 febbraio 1972, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello straordinario di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 19 *febbraio* 1972; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 26 febbraio 1972, con le eccezioni previste dal precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 19 febbraio 1972 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del Regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 28 *febbraio* per la prima sessione e il giorno 20 *novembre* 1972 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1972

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Univ. cattolica)
	Milano (Univ. Bocconi)
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Univ. Urbino)
	Pescara (presso Univ. Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Univ. Padova)
Attuario	Roma (unica sede)
Medico chirurgo . . .	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Univ. statale)
	Roma (Univ. cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Univ. Camerino)
	Messina
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia

PROFESSIONI	SEDI
	Pesaro-Urbino (presso Univ. Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Genova
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Univ. statale)
	Milano (Univ. cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale	Firenze
	Padova
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(12462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore punti 88,79 su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale . » 84,96 »
3. Procaccini dott. Domenico . » 78,81 »
4. Nuzzi dott. Saverio . » 78,50 »
5. Palatiello dott. Vincenzo » 77,69 »
6. Tognocchi dott. Candido » 76,58 »
7. De Cata dott. Carlo » 71,59 »
8. Pulii dott. Italo » 69,90 »
9. Fiora dott. Sergio . . . . . » 69,26 »
10. Coverlizza dott. Mario . . . . » 68,47 »
11. Cormio dott. Salvatore . . . . » 68,16 »
12. Mignone dott. Pasquale . . . . » 63,34 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

p *Il Ministro*: SARTI

(24)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15431 del 31 maggio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6811 del 26 marzo 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cianci Nicola . . . . . . punti 66,297 su 120
2. Bonavita Giovanni . . . . . » 65,622 »
3. De Paola Bruno . . . . . . » 62,871 »
4. Caruso Teodoro . . . . . . » 59,497 »
5. Montano Amedeo . . . . . . » 57,588 »
6. Coppola Salvatore . . . . . » 55,171 »
7. de Silva Livia . . . . . . » 52,941 »
8. Siniscalchi Salvatore . . . . . » 51,293 »
9. D'Avino Ugo . . . . . . » 46,235 »
10. Liguori Maria Margherita . . . . » 44,397 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 16 dicembre 1971

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 33317 del 16 dicembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Cianci Nicola: Napoli - sezione Pendino;
Bonavita Giovanni: Napoli - sezione S. Giovanni a Teduccio;
De Paola Bruno: Napoli - sezione Poggioreale;
Caruso Teodoro: Torre Annunziata;
Montano Amedeo: Acerra;
Coppola Salvatore: Striano;
de Silva Livia: Casalnuovo;
Siniscalchi Salvatore: Boscotrecase;
D'Avino Ugo: Forio d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 16 dicembre 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(12207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4845 in data 2 dicembre 1970, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1970 nei comuni di: Varese Ligure, Pignone e Zignago;

Vista la graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 2411 in data 26 luglio 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della locale prefettura e di questo ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Canepa Anna Maria . . . . punti 53,090 su 120
2. Picetti Pietro . . . . . . » 52,037 »
3. Carrieri Vittorio . . . . . » 48,707 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 20 dicembre 1971

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3688 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 4845 in data 2 dicembre 1970;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Canepa Anna Maria: Pignone;
2) Picetti Pietro: Varese Ligure;
3) Carrieri Vittorio: Zignago.

I sindaci dei comuni prefati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 20 dicembre 1971

(12206) *Il medico provinciale:* SALVADORI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5760 del 10 dicembre 1970 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Sammichele;

Viste le designazioni pervenute dagli uffici ed enti interessati;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituito come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Stella dott. Ruggero, medico provinciale;
Malaguzzi prof. Valerio, designato dall'ordine dei medici;
Grossi prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene della Università di Bari;
Toriello dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Bari;
Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 14 dicembre 1971

(12357) *Il medico provinciale:* BARNABA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5758 del 1° marzo 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei comuni di Acquaviva, Bari, Bitonto, Binetto, Conversano, Noci, Polignano, Trani e Triggiano;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Bellè dott. Max, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Toriello dott. Angelo, direttore di sezione dei ruoli del Ministero dell'interno;

Caputo prof. Vito, primario chirurgo dell'ospedale civile di Conversano;

Ferrannini prof. Alfredo, primario medico dell'ospedale consorziale di Bari;

Stella dott. Ruggiero, medico provinciale capo dei ruoli del Ministero della sanità;

Larocca dott. Aurelio, medico condotto di Alberobello.

Segretario:

Di Cillo dott. Giuseppe, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 7 dicembre 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(12359)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1244 del 18 dicembre 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario consorziale delle condotte di:

Tavagnacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Campoformido;
Mortegliano, Talmassons, Castions di Strada;
Villa Santina, Lauco, Enemonzo, Preone, Raveo;

Visto il decreto 9 settembre 1971 dell'assessore alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per l'assegnazione delle condotte consorziali di:

Tavagnacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Campoformido;
Mortegliano, Talmassons, Castions di Strada;
Villa Santina, Lauco, Enemonzo, Preone, Raveo;

1. Vidale Arnaldo	punti	84,220	su 120
2. Bernardis Venizio	»	82,635	»
3. Locatelli Alessandro	»	75,470	»
4. Rugo Luigi	»	73,960	»
5. Cacitti Dante	»	72,315	»
6. La Penna Ercole	»	70,655	»
7. Rossini Carlo	»	69,010	»
8. Picchi Giuseppe	»	60,270	»
9. Marani Francesco	»	56,420	»
10. Minelli Francesco	»	56,000	»
11. Cappellari Giuseppe	»	54,420	»
12. Dalla Pellegrina Alfonso	»	54,010	»
13. Messner Ervino	»	52,400	»
14. Zago Giorgio	»	52,245	»
15. Madile Giovanni Dante	punti	51,000	su 120
16. Tazzioli Luciano	»	51,000	»
17. Morganti Roberto	»	50,000	»
18. Zaccaria Mario	»	50,000	»
19. Falzoni Carlo	»	49,000	»
20. Giovagnoli Glauco	»	48,445	»
21. Covri Bruno	»	44,605	»
22. Candelli Mario	»	42,105	»

Udine, addì 21 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MORGANTE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte consorziali di:

Tavagnacco, Pagnacco, Pasian di Prato e Campoformido;
Mortegliano, Talmassons, Castions di Strada;
Villa Santina, Lauco, Enemonzo, Preone e Raveo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, i sottonotati veterinari:

1) Vidale Arnaldo: Tavagnacco, Pagnacco, Pasian di Prato e Campoformido;

2) Bernardis Venizio: Mortegliano, Talmassons, Castions di Strada;

3) Locatelli Alessandro: Villa Santina, Lauco, Enemonzo, Preone e Raveo.

Udine, addì 21 dicembre 1971

(12208) *Il veterinario provinciale*: MORGANTE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 18 gennaio 1968 col quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario consorziale dei comuni di S. Pancrazio Salentino-Sandonaci vacante nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966;

Visto che il componente designato dalla prefettura, dottor Dante Paladino, è impossibilitato a prendere parte ai lavori della commissione;

Ritenuto necessario procedere alla sua sostituzione per lo espletamento del concorso;

Vista la designazione della prefettura di Brindisi in data 4 dicembre 1971, prot. n. 71/a.c. 3-Gab.;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alessandro Gustapane, vice prefetto vicario, è nominato componente della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Dante Paladino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, dell'ufficio veterinario provinciale di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 11 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: DI LEO

(12332)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. **38.**

Sovvenzione per la liquidazione delle pendenze del Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di sci alpino Valgardena 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 16 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pendenze del comitato organizzatore dei Campionati del mondo di sci alpino Valgardena 1970, accertate in lire 85 milioni, sono liquidate da un comitato ristretto, nominato dalla giunta regionale, composto di non più di tre membri ed un segretario, scelti tra i componenti del comitato organizzatore.

A favore del comitato ristretto di liquidazione è disposta una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni.

Alla copertura della rimanente spesa provvedono direttamente i comuni di Ortisei, S. Cristina e Selva di Val Gardena, i quali assumono in solido le obbligazioni risultanti dalle fatture allo scopo trasmesse dal comitato ristretto di liquidazione. L'importo complessivo di capitale di tali fatture non deve superare lire 10 milioni.

Il comitato ristretto di liquidazione, salvo proroga da concedersi con deliberazione della giunta regionale, deve terminare il suo compito entro il 30 giugno 1972 e presentare il conto consuntivo della gestione, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi da sottoporre al riscontro della Ragioneria generale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo deve essere pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

L'eventuale economia di gestione deve essere versata in entrata del bilancio della Regione.

Art. 2.

All'onere di lire 75 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. **39.**

Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 16 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite due aziende speciali di sistemazione montana chiamate a provvedere, nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano alla esecuzione, in economia, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione nei bacini montani, classificati a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, a meno che la giunta regionale non disponga l'esecuzione delle opere in forma indiretta mediante appalto.

Art. 2.

Le opere di sistemazione montana comprendono:

a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa delle sponde e la regolarizzazione del profilo;

b) opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi di acqua;

c) opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido, e strade di servizio;

d) lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti, nonchè per mantenere una sufficiente sezione di deflusso.

L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della giunta regionale, equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ed a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

Art. 3.

La gestione di ciascuna azienda è affidata ad un amministratore nominato dalla giunta regionale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste con qualifica non inferiore a ispettore capo.

All'amministratore sono affidati i seguenti compiti:

1) dirigere il personale regionale destinato in servizio presso l'azienda, nonchè il personale assunto per l'esecuzione in economia delle singole opere;

2) curare la redazione, secondo il programma approvato dalla Giunta regionale, dei progetti delle opere di sistemazione;

3) eseguire in economia, con i fondi disposti a suo favore mediante ordine di accreditamento, le opere previste dai progetti di cui al precedente articolo;

4) provvedere alla direzione lavori per le opere di sistemazione appaltate dalla Giunta regionale.

L'amministratore si avvale della collaborazione del personale dipendente. In particolare egli può nominare fra il personale del ruolo tecnico, carriera direttiva, distaccato presso la azienda, il funzionario preposto alla direzione dei lavori di sistemazione montana, restandogli riservato il solo maneggio di denaro. In tale caso l'erogazione della spesa è fatta dall'amministratore in base alla documentazione di volta in volta esibita dal funzionario delegato.

Per il controllo sulla gestione si applicano gli articoli 34, 35, 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Art. 4.

I progetti relativi alle opere di sistemazione montana da eseguirsi in economia sono costituiti da:

a) una corografia ed una planimetria in scala adeguata, sia del bacino che delle zone di intervento;

b) un profilo longitudinale con l'indicazione delle opere e del profilo di compensazione;

c) una rappresentazione sommaria delle opere;

d) un computo metrico-estimativo delle opere;

e) una relazione illustrativa.

Art. 5.

Per la esecuzione delle opere previste dai singoli progetti, l'amministratore di ciascuna azienda:

a) si avvale del personale impiegatizio regionale nel numero proporzionato alle esigenze, e di non più di 23 dipendenti del ruolo organico del personale operaio della Regione, messi a disposizione dalla giunta regionale;

b) assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22.

Art. 6.

In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione all'amministratore.

Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dall'amministratore nella relazione finale.

Art. 7.

Quando si rendano necessari lavori di sistemazione montana con somma urgenza, in circostanze nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, l'amministratore o un funzionario dell'azienda, compilerà un verbale in cui, in modo succinto, descriverà i danni avvenuti e le conseguenze di essi, indicando l'importo approssimativo necessario per ripararli.

L'amministratore richiederà telegraficamente all'Assessore cui è affidata la materia dell'economia montana e delle foreste, tramite la direzione dei servizi forestali, l'autorizzazione a dare inizio ai lavori, indicandone la spesa presumibile.

Qualora un'opera iniziata d'urgenza, in base ad autorizzazione assessorile, non venisse approvata nella successiva seduta della giunta regionale, l'opera stessa dovrà essere tosto sospesa.

In tale caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente in caso di cottimo, quanto stabilito dall'articolo 41 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, l'amministratore presenta alla giunta regionale, tramite la direzione generale dei servizi forestali, la contabilità finale per il collaudo. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.

Il collaudatore, che viene scelto tra il personale competente in materia, regionale o statale, anche se collocato a riposo, oltre che provvedere alla operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative o quantitative apportate al progetto.

La contabilità finale relativa a progetti di importo inferiore ai dieci milioni viene approvata con certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato per l'accertamento e la conferma dall'amministratore.

L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sullo stato sistematorio del sottobacino, con particolare cenno agli ulteriori lavori necessari per raggiungere l'equilibrio idrogeologico.

Art. 9.

L'amministratore è tenuto a presentare alla direzione dei servizi forestali, entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione ed entro tre mesi dalla data di ricevimento del certificato di collaudo, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Nel caso in cui l'amministratore si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 3, il rendiconto sarà redatto in due parti: l'una relativa ai lavori a firma del funzionario preposto alla direzione lavori, l'altra relativa ai pagamenti a firma dell'amministratore.

Al rendiconto è allegato il certificato di collaudo.

Nel corso dei lavori l'amministratore può richiedere ulteriori accreditamenti di fondi su presentazione dell'elenco delle spese sostenute, corredato dalle copie dei pagamenti disposti.

Art. 10.

La presente è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* BIANCO

(10889)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.